

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 19 LUGLIO 2013

N. 100



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BISCEGLIE
Modifiche Statuto comunale

Pag. 24208

COMUNE DI BITETTO
Modifiche Statuto comunale

Pag. 24208

COMUNE DI MODUGNO
Modifiche Statuto comunale

Pag. 24213

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BISCEGLIE

Modifiche Statuto comunale

COMUNE DI BISCEGLIE
Provincia Barletta Andria Trani

**AVVISO DI MODIFICA
STATUTO COMUNALE**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 267/00, si rende noto che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 08.05.2013, divenuta esecutiva il 26.05.2013, sono state approvate le seguenti modifiche dello STATUTO COMUNALE:

- Di dare atto che prima dell'articolato, lo statuto riporta un preambolo con il seguente tenore:
“Il Comune di Bisceglie afferma i valori della pace e della solidarietà quali principi fondamentali del suo agire: coerentemente, la trasparenza degli atti e delle procedure rappresenta garanzia e metodo di ogni suo intervento.”
- Di modificare l'articolo 1 - punto 7 dello statuto comunale, sostituendo l'attuale formulazione con la seguente:
“Promuove il rispetto dei valori e degli obbiettivi previsti dai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica. Promuove la parità di genere h nei vari settori di attività della vita pubblica attraverso azioni positive. Garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi e nelle nomine e designazioni di competenza degli organi comunali.”

Il presente avviso di modifica viene pubblicato all'Albo Pretorio Informatico Comunale, accessibile dal sito web dell'ente avente il seguente indi-

rizzo www.comune.bisceglie.bt.it in data odierna e per la durata di 30 giorni;

contestualmente è stato inviato al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai fini della relativa pubblicazione, nonché al Ministero degli Interni per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti comunali.

Le modifiche statutarie entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio.

Bisceglie, li 4 luglio 2013

Il Segretario Generale
Dott. Lazzaro Francesco Angelo

COMUNE DI BITETTO

Modifiche Statuto comunale

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 6
*Pari Opportunità***

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti

1. Il Comune riconosce, valorizza e garantisce le Pari Opportunità tra uomini e donne in ogni campo, adottando programmi, regolamenti, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica, ed in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione promuove il riequilibrio tra entrambi i sessi negli organi di governo dell'ente e nell'accesso agli organi degli enti per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi comunali.

2. E' istituita presso il Comune di Bitetto la Commissione Pari Opportunità con il compito di esercitare il controllo sull'osservanza del principio di cui al comma precedente e promuovere

indagini e ricerche sulla condizione femminile riferita all'ambiente di appartenenza, nonché incontri, seminari, pubblicazioni in collegamento con le forze politiche, sociali, economiche, presenti sul territorio, di esaminare ed esprimere pareri preventivi sugli atti da adottarsi da parte del Consiglio comunale e della Giunta municipale, che abbiano attinenza alla condizione femminile.

Art. 9

Tutela dei dati personali

Le parole “della legge 31 Dicembre 1996 n. 675 e s.m.i.” sono sostituite dalle seguenti **“del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”**

Art. 10

Albo Pretorio

Al comma 1, le parole “All'interno del Palazzo Municipale è riservato, apposito ed idoneo spazio, individuato dal Segretario Comunale, destinato all'Albo pretorio,” sono sostituite dalle seguenti **“Nel sito internet istituzionale è riservato apposito ed idoneo spazio destinato all'Albo pretorio”**.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA

Art. 17

La rubrica “LIBERE FORME ASSOCIATIVE” è sostituita dalla seguente **“ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E LIBERE FORME ASSOCIATIVE”**

Art. 21

Avvio di procedimento amministrativo

Il comma 1 “I procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di licenze, concessioni, autorizza-

zioni, ovvero di applicazione di sanzioni amministrative previste da leggi o da regolamenti comunali, devono essere comunicati agli stessi richiedenti ed affissi all'albo “INFORMAZIONI” per la conoscenza da parte dei terzi.” è sostituito dal seguente

“Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento”

Art. 22

Comunicazione

Al comma 2 sono inseriti in fine i seguenti punti:

- **il termine di conclusione del procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;**
- **nei procedimenti ad iniziativa di parte la data di presentazione della relativa istanza**

TITOLO III DIFENSORE CIVICO

Art. 26

Istituzione

Comma 1 le parole «”Il Comune può istituire il “difensore civico”» sono sostituite dalle seguenti **“Il Comune può attribuire le funzioni di “difensore civico” al difensore civico territoriale,”**

Art. 27

Elezione del Difensore Civico

Abrogato

Art. 28*Durata in carica e revoca
del Difensore Civico*

Abrogato

Art. 29*Funzioni*

Abrogato

Art. 30*Modalità di intervento*

Abrogato

Art. 31*Mezzi del Difensore Civico*

Abrogato

Art. 32*Trattamento Economico*

Abrogato

TITOLO IV**ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE:
CONSIGLIO - GIUNTA - SINDACO****CAPO I****IL CONSIGLIO COMUNALE****Art. 37 bis***Presidente del Consiglio*

Nella prima seduta, subito dopo la convalida, il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei componenti, computando a tal fine il Sindaco.

Nel caso in cui tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una succes-

siva seduta da tenersi entro 20 giorni con le medesime modalità. Nel caso in cui nuovamente nessun consigliere raggiunga la maggioranza richiesta, nella stessa seduta si procederà alla votazione e verrà eletto chi avrà conseguito la maggioranza dei voti dei presenti.

Subito dopo l'elezione del Presidente, con altra votazione a scrutinio segreto, con le stesse modalità, il consiglio elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente. Ogni consigliere può esprimere una sola preferenza per l'elezione delle due cariche.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere anziano, così come individuato dall'art 36 dello Statuto.

Il Presidente del Consiglio Comunale:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del consiglio: ne presiede le sedute e ne dirige i lavori;
- c) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- d) convoca e presiede la Conferenza dei Capi-gruppo;
- e) insedia le Commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- f) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente.

La titolarità delle cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio non comporta la spettanza di alcuna indennità di funzione.

In sede di prima applicazione, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore della norma statutaria che ne istituisce la figura; sino alla nomina del Presidente del Consiglio la presidenza dell'assemblea spetta al Sindaco.

Il Presidente può essere revocato con mozione di sfiducia approvata con votazione segreta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Analoga procedura si segue nel caso di sfiducia del Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Art. 40***Funzioni delle Commissioni Consiliari***

Al comma 3 primo periodo le parole “al Sindaco” sono sostituite dalle seguenti “**al Presidente del Consiglio**”.

Al comma 3 secondo periodo le parole “dal Sindaco” sono sostituite dalle seguenti “**dal Presidente del Consiglio**”.

Art. 41***Gruppi Consiliari***

Al comma 1 le parole “al Sindaco” sono sostituite dalle seguenti “**al Presidente del Consiglio**”.

Art. 48***Partecipazione all’esercizio di Funzioni Regionali***

Al comma 1 sostituire “art. 54” con “**art. 15**”

Al comma 2 sostituire “art.72” con “**art. 18**”

Art. 50***Verbalizzazione***

Al comma 1 eliminare le parole “**il Sindaco o**”

CAPO II**LA GIUNTA COMUNALE****Art. 52*****Composizione della Giunta Comunale***

Il comma 1 è sostituito dal seguente “**La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori, nel numero massimo stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.**” Viene inserito il seguente comma 3 “**Al fine di perseguire il principio delle pari opportunità tra uomini e donne, il Sindaco assicura la rappresentanza di almeno un componente di entrambi i sessi.**”

Art. 53

Nella rubrica viene inserita la parola “**NOMINA**” dopo “e”: **ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA**

Al comma 3 le parole “il Consiglio” sono sostituite dalle seguenti “**la Giunta Comunale**”

Art. 57***Dimissioni del Sindaco***

Al comma 1 sono eliminate le parole “dimissioni del Sindaco,” e dopo le parole “o decesso” sono inserite le parole “del Sindaco”.

Al comma 4 viene eliminata la parola “**gli**” ed inserito il seguente periodo “**In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario da parte del Prefetto**”

Art. 61***Adunanze e Deliberazioni***

Al comma 3 sostituire “i revisori dei conti” con “**l’organo di revisione**”

Art. 62***Pubblicazione delle Deliberazioni della Giunta***

Viene abrogato il comma 2

**CAPO III
IL SINDACO****Art. 64*****Competenza del Sindaco quale Capo dell’Amministrazione***

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

lett. b) eliminare dopo “convoca” le parole “, **sentita la Giunta, il Consiglio Comunale**” e dopo le parole “presiede” le parole “**lo stesso Consiglio e**”;

lett. c) eliminare “del Consiglio e”;
lett. g) stabilisce eliminare “del Consiglio e”;
lett. z) eliminare il periodo “Il Sindaco può avvalersi della facoltà dell’art. 108 del D.Lgs.vo 267/2000 e attribuisce al Segretario le funzioni di Direttore Generale”.

**TITOLO V
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE**

**CAPO I
ORGANIZZAZIONE**

**Art. 69)
*Il Segretario Comunale***

Al comma 1 vengono eliminate le parole “, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1, dell’art. 108 del D. Lgs. 267/2000, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale”.

Al comma 2 viene eliminato il periodo “Esercita le funzioni di Direttore Generale nell’ipotesi prevista dall’art. 108, comma 4 del D.Lgs. 267/2000”.

Al comma 11 sono sostituite le parole “del Collegio dei Revisori” con le seguenti “dell’organo di revisione.”

**Art. 70
*Direttore Generale***

Abrogato

**Art. 71
*Compiti e Funzioni
del Direttore Generale***

Abrogato

**TITOLO IV
SERVIZI - FORME ASSOCIATIVE
CONSORZI**

CAPO I

**Art. 73
*Forme di Gestione***

Al comma 1 dopo le parole “Il Consiglio Comunale” sono inserite le seguenti “, nell’osservanza della legislazione vigente, “

**Art. 78
*Società a Partecipazione Pubblica***

Al comma 1 dopo le parole “Il Comune,” sono inserite le seguenti

“ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori,”

**CAPO III
CONSORZI**

**Art. 87
*Pareri Obbligatori***

Al comma 2 eliminare le parole “il termine di 45 giorni o”

**TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA’**

**Art. 91
*Contabilità Comunale***

All’ultimo comma sostituire le parole “del collegio dei revisori” con
“dell’organo di revisione.”

**Art. 93
*Organo di Revisione
Economica-Finanziaria***

Sostituire il comma 1 con il seguente “L’organo di revisione economica-finanziaria è nominato in conformità alle vigenti disposizioni.”

Art. 94***Organi di Controllo Interno***

Al primo comma, inserire dopo le parole “del D.Lgs.vo 267/2000” le seguenti parole “**e al D.Lgs. n. 150/2009.**”

Al comma 3 viene eliminato il secondo periodo “**Il Comune di Bitetto istituisce il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno, al quale è attribuita la valutazione delle prestazioni del personale dirigente e il controllo strategico, di cui al D.Lgs. 286/99 e del D.Lgs. n. 267/2000.**”

COMUNE DI MODUGNO

Modifiche Statuto comunale**Art. 2*****Il Comune di Modugno***

1. Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; favorisce la formazione di organismi di partecipazione: al governo della Città.

2. Il Comune promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale sostenendo a tal fine le organizzazioni di volontariato legalmente costituite. Salvaguarda l'ambiente e tutela la vita in tutte le sue espressioni. Promuove ed attua. un organico assetto del territorio programmando la localizzazione degli insediamenti umani, sociali, turistici ed industriali - anche attraverso modalità di intervento che favoriscano l'attrattiva di impresa - coordinando la sua azione con la Regione, con: la Provincia e gli altri enti territoriali.

3. Il Comune, conformemente con i principi della Costituzione Repubblicana e con le norme internazionali, riconosce nella pace un diritto delle persone e dei popoli, ne promuove la cultura unitamente quella della Vita, della Solidarietà e dei Diritti umani.

4. La Città di Modugno riconosce alle diverse confessioni religiose radicate sul territorio, la specifica funzione educativa ai valori e all'affermazione della dignità umana e alla difesa degli “ultimi”, favorendo e sostenendo tali prerogative.

5. Ripudia ogni forma di razzismo e ogni altra, forma di discriminazione, garantendo, altresì, condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge n. 125/91. Per l'effettiva attuazione del principio di parità e pari opportunità stabilito. dall'art. 3 della Costituzione Italiana, è istituita la Commissione comunale speciale denominata “Pari opportunità” quale organismo per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo per la rimozione degli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.

6. Sostiene e promuove iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, di scambio e di servizio civile, volte a valorizzare le diverse: Culture esistenti nella Città, nella salvaguardia della propria Identità delle sue tradizioni e costumi locali.

7. Promuove iniziative atte a mantenere rapporti con le Comunità dei Modugnesi sparse nel mondo e con le realtà in cui sono collocate.

8. Il Comune di Modugno, che ha acquisito il titolo di Città giusto decreto del Presidente della Repubblica del 07/01/2010, ha un proprio Gonfalone e un proprio emblema che sono quelli storicamente in uso:

Emblema: D'azzurro alla pianta sradicata di cardo fogliata di quattro pezzi e fiorita in cima da tre pezzi; al capo del Littorio che è: di rosso (porpora) al Fascio Littorio d'oro, circondato da due rami di quercia e di alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali. Ornamenti esteriori da Comune. Gonfalone: Drappo di colore azzurro, con frange d'oro, caricato dello stemma comunale sopra descritto con l'iscrizione centrata in oro “Comune di Modugno”. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale, nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e

sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricoforati dai colori nazionali frangiati d'oro.

9. Riconosce, nell'area circostante S. Maria di Modugno, nel rione "La Motta", nel casale di Balsignano e Lama Misciano, l'originaria identità storica di Modugno.

10. Promuove la realizzazione, con i Comuni vicini, di un sistema integrato del territorio che programmi e determini la diffusione omogenea dei servizi ordinari e di tipo metropolitano, ispirato a criteri di economicità e di efficienza. Su tale materia avvia il confronto con le realtà culturali, sociali e imprenditoriali della Città.

11. Eleva la qualità della vita attraverso il coordinamento di tempi e modalità di ritmi urbani, tenendo conto delle esigenze dei singoli e delle famiglie, con particolare riferimento alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

12. Promuove la difesa dell'infanzia e della terza età e dei soggetti disagiati, nonché l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sostenendo il ruolo della Famiglia e l'azione della Scuola anche attraverso il potenziamento degli spazi pubblici di ricreazione, di pratica sportiva e di socializzazione; provvede all'abolizione delle barriere architettoniche.

13. Nel quadro della tutela dell'ambiente, salute e della qualità della vita, incentiva e indirizza verso funzioni sociali, realizzate anche attraverso il ricorso a forme cooperativistiche e azionariato popolare, le iniziative economiche produttive sia di beni che di servizi.

14. Il Comune di Modugno riconosce l'accesso all'acqua come diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 9

Elezione, Composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità, alla sospensione e supplenza dei consiglieri sono stabilite dalla Legge.

2. Le cause di decadenza dalla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.

3. E', altresì, causa di decadenza dalla carica di consigliere comunale l'assenza consecutiva, senza giustificato motivo, a tre sedute consiliari. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale su proposta del Presidente del Consiglio nella 1ª seduta utile, dopo aver diffidato il consigliere comunale invitandolo a produrre le giustificazioni, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diffida.

4. All'atto della presentazione delle candidature, i delegati di lista e/o i candidati sono tenuti a presentare al Segretario Generale il preventivo delle spese elettorali di cui all'art. 30 comma 2° della legge n. 81/93. I candidati eletti, entro 30 gg. dalla proclamazione, sono tenuti a presentare al Segretario Generale il consuntivo delle spese sostenute. Il Segretario rende noto tramite manifesto i preventivi e i rendiconti presentati dai candidati proclamati eletti.

5. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.

6. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare i provvedimenti urgenti ed improrogabili.

7. E' prevista, altresì, la figura del Consigliere Aggiunto nominato dalla Consulta dei cittadini stranieri extracomunitari regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune. Apposito Regolamento ne disciplina nomina e funzioni.

Art. 11***I Gruppi Consiliari***

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale, le rappresentanze politiche consiliari si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste nelle quali i singoli consiglieri sono risultati eletti. Il Consigliere candidato Sindaco collegato a più liste forma un gruppo, salva diversa volontà del medesimo.

2. Il Consigliere, sia che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto, sia che intenda costituire con altri consiglieri un gruppo autonomo, deve darne espressa comunicazione al Sindaco ovvero al Presidente dell'assemblea, se già eletto, nonché al Segretario Generale. Il Consigliere che non aderisca, ad alcun gruppo viene iscritto d'ufficio nel Gruppo Consiliare Misto. Possono essere costituiti Gruppi Consiliari autonomi rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali che abbiano riportato almeno un consigliere eletto a condizione che siano composti almeno da due consiglieri.

3. Ciascun gruppo elegge nel proprio seno il capogruppo e ne comunica al Presidente del Consiglio il nominativo entro 15 giorni dalla convalida degli eletti. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 15 comma 1. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina la dotazione di strutture e servizi per garantire il funzionamento dei gruppi.

Art. 12***Commissioni Consiliari Permanenti***

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, delibera, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, l'istituzione nel suo seno, di Commissioni consiliari permanenti, così come previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Le Commissioni Consiliari svolgono l'esame preliminare delle proposte di Regolamenti e di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale

ad esse trasmesse dal Sindaco una volta istruite dai competenti Uffici, ed operano altresì su specifico mandato del Consiglio Comunale e del Sindaco. Esse, inoltre, hanno facoltà di svolgere funzioni istruttorie, referenti e di iniziative propositive in seno al Consiglio Comunale. Il Regolamento del Consiglio Comunale ne determina il numero, ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento e ne assicura, nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti.

3. Hanno funzione referente in seno al Consiglio Comunale tramite un relatore designato dal Presidente. Qualora il parere non sia unanime, il Presidente designerà anche un relatore di minoranza.

4. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori ed i Capigruppo Consiliari, nonché, i Consiglieri comunali hanno diritto di audire ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, previa regolare convocazione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo nonché del responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli Amministratori e dei Dirigenti degli Enti e aziende dipendenti dal Comune, effettuare l'audizione, ed infine di sentire rappresentanti di associazioni, enti e organizzazioni di volontariato sugli argomenti e sulle iniziative propositive per i quali è stata trasmessa la proposta di deliberazione, ai sensi del precedente comma due.

6. L'Organo consultivo del Presidente è la Conferenza Consiliare dei Capigruppo equiparata ad ogni effetto alle Commissioni consiliari permanenti che si deve intendere costituita all'atto della comunicazione, a tal fine, fatta al Presidente del Consiglio, da parte dei singoli gruppi. Il Regolamento di cui al precedente comma due disciplina il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale che la presiede. Essa concorre a definire la programmazione e lo svolgimento delle riunioni del Consiglio. La Commissione viene convocata dal Presidente, anche su richiesta motivata del Sindaco che vi partecipa.

Art. 13***Commissioni Speciali***

1. Il Consiglio può altresì istituire:

- a. Commissioni per lo studio e la valutazione di programmi e di piani di particolare rilevanza che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti;
- b. Commissioni conoscitive alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
- c. Commissioni d'indagine, di controllo e di garanzia che vengono istituite con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La Presidenza di dette Commissioni è attribuita alla opposizione;

2. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni Speciali la consistenza numerica delle stesse e l'eventuale partecipazione di consulenze esterne, senza diritto di voto.

3. Il Consiglio Comunale, con le stesse modalità, provvede alla istituzione della commissione speciale per le pari opportunità, composta da consiglieri di maggioranza e di minoranza e in cui siano rappresentati entrambi i generi affinché svolgano funzioni di studio e di ricerca, istruttorie, consultive e di proposta che valorizzi concretamente le differenze di genere, in attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia promuovendo ogni iniziativa sugli atti fondamentali di competenza degli organi cui è demandata la funzione legislativa.

Art. 16***Il Presidente del Consiglio***

1. Il Consiglio Comunale, nella seduta consiliare di convalida degli eletti, e comunque entro venti giorni dalla stessa procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, assegnando almeno una delle due cariche alla minoranza consiliare.

2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri asse-

gnati al Comune computando, a tal fine, il Sindaco. Nel caso in cui nessun consigliere consegua tale maggioranza si procede, in altra seduta, sempre di prima convocazione, a nuova votazione ed è eletto il consigliere che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

3. Con le stesse modalità il Consiglio Comunale elegge il Vice Presidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce nei casi di assenza e/o impedimento.

4. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente presiede l'adunanza il Consigliere Anziano.

5. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente o di Vice Presidente si applica la disciplina dell'art. 10, comma 4°, del presente Statuto per la parte concernente la efficacia e le modalità di presentazione dell'atto dimissorio.

6. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati con le stesse modalità previste per la loro elezione.

7. Il Presidente del Consiglio tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni secondo quanto previsto dalle leggi e dall'apposito regolamento.

8. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale. Egli mantiene i rapporti con il Sindaco, il Consiglio Comunale ed i gruppi consiliari, al fine del buon andamento dei lavori del Consiglio Comunale. Distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è la fascia di colore azzurro con bordi bianchi, con frangia dorata, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di Modugno. Fatto salvo quanto indicato dal Regolamento, compete al Presidente:

- a. la presidenza e il coordinamento dei lavori della Conferenza dei Capigruppo;
- b. la convocazione e la direzione dei lavori del Consiglio;
- c. la stesura dell'ordine del giorno, sentita la Conferenza dei Capigruppo, sulla base delle richieste formulate dal Sindaco e dai Consiglieri;

- d. il potere di mantenere l'ordine, di assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle riunioni;
- e. la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza;
- f. l'espulsione dall'aula, previo avvertimento, di chiunque, compresi i consiglieri, sia causa di grave disordine o di turbativa al regolare svolgimento della seduta consiliare;
- g. la scelta degli scrutatori, garantendo la rappresentanza della minoranza consiliare.

9. Il Presidente del Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di apposito ufficio con personale dipendente del Comune. Tale ufficio è posto a disposizione dal Sindaco, sentito il parere del Segretario Generale e della Giunta.

10. Spettano al Presidente le garanzie di legge ed un'indennità mensile di carica prevista per legge.

Art. 17 ***Convocazione del Consiglio***

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Il Presidente del Consiglio, nel termine di venti giorni dalla seduta di convalida degli eletti, convoca il Consiglio Comunale per definire i criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, ed Istituzioni, nel caso in cui le nomine devono essere effettuate nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco. Il Presidente neo eletto assume le sue funzioni all'atto della sua elezione.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio in sessione ordinaria per le linee programmatiche del mandato, per la discussione del Bilancio di Previsione e del Conto consuntivo, nonché in sessione straordinaria in tutti gli altri casi. La convocazione deve essere portata a conoscenza, nei modi di legge di cui al regolamento del Consiglio Comunale, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta per la sessione ordinaria e tre giorni

prima per la sessione straordinaria. Nei casi di urgenza la convocazione deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.

4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il Sindaco. Il termine predetto è ridotto a cinque giorni su richiesta motivata per urgenza dal Sindaco.

5. Ogni proposta di deliberazione consiliare che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dei pareri previsti dalla legge, prima che la stessa venga rimessa all'organo deliberante. A tal fine la proposta, a firma del soggetto proponente, costituisce atto impulsivo del corrispondente procedimento amministrativo il quale deve concludersi entro il termine previsto dall'apposito regolamento o, in mancanza, dalla Legge. In tale fattispecie, il responsabile del procedimento rimane il Dirigente a il Funzionario responsabile del servizio interessato, secondo la normativa regolamentare. In caso di richiesta di convocazione a seguito di petizione popolare si applica il successivo art. 46.

6. Il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche in occasione delle verifiche periodiche degli equilibri del Bilancio e su richiesta di almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, il Consiglio è convocato per l'adeguamento delle linee programmatiche.

Art. 23 ***Composizione e Presidenza***

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di assessori previsto dalla legge.

2. La composizione della Giunta deve garantire almeno due presenze dell'altro sesso.

Art. 27 ***Cessazione di singoli Componenti della Giunta***

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca o decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale provvede a nominare altro Assessore con le modalità di legge, informandone il Presidente del Consiglio che iscrive la comunicazione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio unitamente al nominativo del nuovo Assessore.

4. I singoli Assessori decadono dalla carica negli stessi casi previsti dalla legge per i Consiglieri Comunali. Il Sindaco provvede alla nomina di un sostituto ai sensi del comma 2° del presente articolo.

5. Il Sindaco è tenuto a verificare la partecipazione effettiva ed efficace degli Assessori ai lavori della Giunta.

Art. 28

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta assicurandone l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità delle decisioni.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diverse disposizioni della Giunta stessa.

6. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta. Redige il verbale dell'adunanza che deve indicare i punti salienti della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Il verbale deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta e dal Segretario stesso. In caso di

assenza o impedimento del Segretario, si applica il disposto di cui al comma 2° dell'art. 20 del presente Statuto.

7. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, partecipino dirigenti e funzionari del Comune.

8. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente, l'intero Collegio dei Revisori dei Conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni e i Consiglieri Comunali.

9. La Giunta può elaborare un proprio Regolamento interno e lo sottopone al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Art. 29

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U.E.L. e successive modifiche.

3. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale riferisce annualmente sulla propria attività.

4. La Giunta ha, inoltre, competenza in materia di regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché in ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 31

Pubblicazione di Atti e Provvedimenti

1. Ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla Giunta e al Consiglio, deve essere corredata del parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e le determinazioni sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

3. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse, in copia con le modalità previste di cui al regolamento del Consiglio Comunale, ai capigruppo consiliari; le determinazioni, invece, sono trasmesse, in elenco, agli stessi con le modalità previste di cui al regolamento del Consiglio Comunale. I relativi testi, completi degli allegati, sono comunque messi a disposizione dei Consiglieri.

4. Le deliberazioni consiliari sono sottoposte alla lettura e all'approvazione in apposita seduta di Consiglio Comunale.

Art. 34

Disciplina degli Orari

1. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 50, co. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco espone al Consiglio Comunale il piano generale di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, nonché di quelli di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

2. Il Sindaco, prima di esporre al Consiglio Comunale il piano generale di coordinamento degli orari, consulta le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti: pubblici e le consulte.

3. Il piano di cui ai precedenti commi ha la finalità di agevolare e armonizzare l'accesso e la fruizione da parte degli utenti ai servizi e agli uffici pubblici.

Art. 37

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al protocollo dell'ente o dalla loro rassegnazione in Consiglio Comunale.

2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 42

Consulte

1. Al fine di promuovere l'integrazione tra Amministrazione Comunale e cittadinanza sono riconosciute le Consulte tematiche, di settore e/o di quartiere rappresentanti le realtà associative locali con finalità di interesse generale. È altresì riconosciuta la Consulta dei cittadini stranieri extracomunitari. Le Consulte, attraverso loro rappresentanze, individuate secondo i criteri e le modalità fissate nell'apposito Regolamento, esercitano funzioni consultive e propositive in relazione all'attività degli organi del Comune. Il Comune, compatibilmente con le proprie risorse e disponibilità, assicura alle consulte i mezzi per il loro funzionamento e per la diffusione di notizie riguardanti l'attività amministrativa. Le consulte partecipano con pareri e proposte alle conferenze di cui al comma 3 dell'art. 39 del presente Statuto.

2. Appositi Regolamenti stabiliscono le modalità di convocazione, di costituzione, di coordinamento e di funzionamento delle consulte.

Art. 43

Forum dei Cittadini e dei Giovani

1. Il Comune promuove Forum dei cittadini per migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori in ordine a fatti, problemi ed iniziative di interesse generale.

2. I Forum dei cittadini possono avere dimensioni comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3. Nell'ambito dei Forum cittadini è istituito il Forum dei giovani, con lo scopo di dare voce alle loro organizzazioni. Esso costituisce occasione di incontro delle organizzazioni e delle rappresen-

tanze giovanili, per verificare e proporre linee di intervento ed iniziative da seguire, nella politica dell'ente locale, nei confronti dei giovani.

4. Appositi Regolamenti stabiliscono le modalità di convocazione, di costituzione, di coordinamento e di funzionamento dei Forum.

Art. 44
Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Al fine di rendere il tema della partecipazione accessibile anche alle generazioni più giovani, il Comune istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi, la cui elezione ed il cui funzionamento sono disciplinati da apposita regolamentazione.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ispirandosi ai principi della dichiarazione universale dei diritti dei bambini, delibera, con funzioni consultive e propositive, nelle seguenti materie:

- politica ambientale e qualità della vita;
- sport e tempo libero;
- attività ludiche;
- cultura e spettacolo;
- pubblica istruzione.

TITOLO III

CAPO II
DIFENSORE CIVICO
comprendente gli articoli dal n. 55 al n. 62

abrogato in attuazione del disposto di cui all'art. 2, comma 186, della legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010).

Art. 63
Gestione e Controllo degli Uffici e dei Servizi

1. L'organizzazione degli Uffici e dei servizi è disciplinata mediante l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'art. 48, ultimo comma, del TUEL e successive modifiche.

Art. 64
Struttura Organizzativa e Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Abrogato

Art. 65
Incarichi Dirigenziali e di Alta Specializzazione

Abrogato

Art. 66
Procedimento Disciplinare e Controversie Individuali di Lavoro

Abrogato

Art. 67
Ruolo e Funzioni

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

2. Il Regolamento sull'ordinamento e sull'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali disciplina le funzioni e le attività del Segretario generale.

Art. 68
Il Vice Segretario

1. Il Regolamento sull'ordinamento e sull'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali potrà prevedere la nomina di un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il Vice Segretario è nominato dal Sindaco secondo la normativa prevista dal presente Statuto e, dal Regolamento.

**CAPO III
PERSONALE****Art. 69
*I Dirigenti***

Abrogato

**Art. 70
*Incarichi Esterni***

1. Il conferimento degli incarichi esterni avviene secondo quanto disposto dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali.

**Art. 71
*Conferenza del Segretario Generale***

Abrogato

**Art. 90
*Procedure Negoziali***

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni e agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti improntato a criteri di rigorosa trasparenza e correttezza amministrativa.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nel nostro ordinamento giuridico.

3. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente competente per materia.



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**